

Consigliere
Via
23106 CERCINO

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso del consigliere comunale

Un consigliere comunale ha chiesto a questa Commissione se il comune sia tenuto al rilascio della documentazione inerente all'incarico professionale conferito ad un legale dallo stesso ente civico, il quale ha negato l'accesso ai documenti poiché riguardano un procedimento penale ove il consigliere istante risulta indagato ed il Comune è parte offesa.

Per orientamento consolidato, la Commissione ritiene che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali locali ex art 43 d.lgs. n. 267/2000 è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (arg. ex CdS, Sez. V, 08-11-2011, n. 5895).

In tale ottica, al consigliere comunale - che esercita il diritto di accesso dichiarando all'amministrazione che i documenti richiesti sono utili all'espletamento del mandato, piuttosto che ad interessi privati e personali - non può essere opposto alcun diniego, altrimenti gli organi di governo dell'ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul proprio operato.

Al Commissario Straordinario
del Comune di Nocera Inferiore
Piazza Diaz, 1
84014 NOCERA INFERIORE

OGGETTO: Chiarimenti in tema di diritto di accesso del cittadino residente.

L'ente in indirizzo, a fronte di un parere reso da questa Commissione sul tema in oggetto (parere plenum 20.12.2011), chiede un chiarimento sull'ammissibilità di un generalizzato diritto di accesso del cittadino alle delibere comunali ai sensi dell'art. 10 del TUEL anche "*al di fuori del quadro normativo di cui alla legge n. 241/90*".

In conformità all'orientamento già espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), si precisa che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133).

Si chiarisce, pertanto, che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

All'Istituto Superiore
Via
.....

e, p.c.
Via
20823 – Lentate sul Seveso (MB)
.....@libero.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a registri scolastici.

L'istituto scolastico in indirizzo ha rappresentato che - pur avendo ottemperato alla decisione di questa Commissione, che ha accolto un ricorso presentato da un genitore di una alunna avverso il diniego di accesso ai registri dei professori, concedendo la visione ed estrazione di copia dei citati documenti, mediante oscuramento dei nominativi degli altri alunni - tuttavia non intende concedere l'accesso ai registri in originale essendovi il rischio di pregiudicare l'anonimato degli altri alunni. Al fine di dirimere la questione segnalata, ha chiesto un parere a questa Commissione.

La documentazione a suo tempo richiesta dal genitore dell'alunna risulta fornita in copia dall'amministrazione scolastica, con contestazioni ormai limitate agli originali dei registri di classe, per la parte riferita ad alunni diversi dalla figlia dell'istante. Anche in relazione a tali soggetti, come già indicato nella decisione di questa Commissione del 13.9.2011 e in conformità alla giurisprudenza amministrativa (cfr CdS Sez. VI Sent., 11-11-2008, n. 5626), non pare elusivo della menzionata decisione il comportamento dell'Istituto scolastico che, fornendo in copia la documentazione richiesta dal genitore di una alunna, l'abbia condizionata all'oscuramento dei nominativi degli altri alunni.

Infatti - tenuto conto che ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" - pare a questa Commissione che la verifica della correttezza dell'operato degli insegnanti nella valutazione dei singoli allievi, onde appurare eventuali disparità di trattamento nei confronti della figlia dell'istante, possa essere effettuata anche indipendentemente dai nominativi di ciascun alunno.

Pertanto, la Commissione ritiene che un genitore abbia diritto di ottenere copia dei registri personali dei docenti al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni e degli scrutini, mentre non pare possa consentirsi con riguardo al nome degli alunni diversi dal proprio figlio, essendo necessario tutelare la loro riservatezza per i possibili pregiudizi morali ed anche materiali. Pertanto, i registri potranno recare l'oscuramento dei nomi degli alunni e non dei voti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico “.....” di Catania

Fatto

Il signor e la di lui coniuge, quali genitori di, in data 14.12.2011, rivolgevano al Dirigente scolastico del Liceo classico “.....” di Catania, un’istanza di accesso a documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, in vista della proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dall’Amministrazione scolastica nei confronti di

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 13.2.2012, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

L’Amministrazione, con nota del 20.2.2012, comunicava alla Commissione di aver reso accessibili tutti i documenti richiesti dal ricorrente nell’istanza di accesso del 14.12.2011, ad eccezione di alcuni documenti, in conformità al parere rilasciato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, chiesto dall’Amministrazione su un’analoga istanza di accesso, presentata direttamente dall’alunna, in data 15.12.2011, con l’assistenza di un legale.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Dalla nota dell’Amministrazione del 20.1.2012, inviata alla signora, presso lo studio del suo legale avvocato, risulta la disponibilità della stessa a consentire l’accesso ai seguenti documenti: registri personali dei docenti di ogni singola materia; compiti in classe; registro di classe; verbali del recupero in itinere; verbali del consiglio di classe”.

La determinazione di consentire l’accesso ai suindicati documenti, seppur in larga misura satisfattiva dell’istanza di accesso avanzata direttamente dall’alunna, con l’assistenza di un legale, non accoglie integralmente l’istanza di accesso del 14.12.2011, sottoscritta dai genitori della stessa, avente ad oggetto, tra l’altro, il verbale dello scrutinio finale (punto 1); il verbale di chiusura del 1° quadrimestre; tutte le delibere della scuola e del collegio dei docenti (punto 6); il fascicolo personale dell’alunna (punto 7); la pagella del 1° quadrimestre dell’alunna (punto 8); lettera degli alunni e delle famiglie recante oggetto richiesta di mantenere gli stessi docenti della classe per l’anno scolastico 2011/2012 (punto 9); ogni altra documentazione inerente l’alunna di cui trattasi, compresi gli scritti di verifiche, compiti in classe, esercitazioni, lavori di gruppo (punto 10).

Quanto all’insieme dei documenti indicati al punto 6) dell’istanza di accesso in questione (“tutte le delibere della scuola e del Collegio dei docenti”) se ne può riconoscere l’accessibilità limitatamente alle delibere concernenti direttamente l’alunna, l’acquisizione delle quali soddisfa un interesse diretto, concreto ed attuale della stessa, apprezzabile ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90. Per la stessa ragione deve essere ritenuta l’accessibilità dei documenti di cui al punto 1) (“verbale scrutinio finale”); al punto 2) (“verbale di chiusura del primo quadrimestre”) limitatamente alla parte concernente l’alunna in questione; al punto 7) (“fascicolo personale dell’alunna”); al punto (8) (“pagella 1° quadrimestre della predetta alunna”); al punto 10) (“ogni altra documentazione inerente l’alunna di cui trattasi, compresi gli scritti di verifiche, compiti in classe, esercitazioni, lavori di gruppo”).

Appare francamente insussistente un interesse diretto, concreto ed attuale (apprezzabile ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90) dell’alunna, in nome e per conto della

quale i genitori avevano presentato l'istanza di accesso del 14.12.2011, ad accedere alla serie di documenti di cui al punto 9) ("lettera degli alunni e delle famiglie recante oggetto richiesta di mantenere gli stessi docenti della classe, per l'anno scolastico 2011/2012").

Il ricorso deve essere accolto anche nella parte concernente il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti di cui al punto 3) ("registri di classe dei professori"), al punto 4) ("registro generale giornaliero"), ed al punto 5) ("verbali di tutte le riunioni dei Consigli di classe"), a nulla rilevando la circostanza che tali documenti siano stati resi accessibili direttamente alla signora, dal momento che non risulta dagli atti che il ricorrente fosse stato reso edotto dell'istanza di accesso avanzata direttamente da quest'ultima e che la stessa glieli avesse mostrati.

PQM

La Commissione, previa declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Legione Carabinieri "Veneto"

Fatto

L'Appuntato scelto dei Carabinieri, essendo stato destinatario di una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare per l'eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore-, in data 30.12.2011, inoltrava al Comando Legione Carabinieri "Veneto" un'istanza di accesso (reiterata in data 17.1.2012) agli atti del procedimento in questione.

In data 21.12.2011 ed in data 20.1.2012, l'Amministrazione comunicava il rigetto di entrambe le istanze di accesso, sul rilievo della mancanza di motivazione in punto di sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'accedente tale da legittimare- ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90- l'esercizio del diritto di accesso nel caso di specie.

Il signor, in data 7.2.2012, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non vi è dubbio che si tratti, nel caso di specie, di un accesso endoprocedimentale, in quanto avente ad oggetto atti e documenti inerenti ad un procedimento disciplinare aperto nei confronti del ricorrente.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/90, senza che sia necessaria la dimostrazione da parte dell'accedente dell'esistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione, ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: G.M.

contro

Amministrazione resistente: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)-
Ufficio regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta; Lottomatica s.p.a.

Fatto

In data 9.6.2008 veniva notificato alla società NEW LIFE 50 SCI - società di diritto francese con sede in Cannes, di cui l'odierno ricorrente è legale rappresentante- un decreto ingiuntivo emesso in favore del signor A.A., nella qualità di titolare della ditta individuale denominata "Tabaccheria A. di A.A.", con sede in Robassomero (TO), coincidente con la sede della ricevitoria n. della società Lottomatica s.p.a.

Tale decreto ingiuntivo conteneva l'ingiunzione rivolta alla società NEW LIFE 50 SCI di pagare gli importi risultanti da n. 4 assegni bancari di € 10.000,00 cadauno, emessi in relazione ad un rapporto di conto corrente intestato alla NEW LIFE 50 SCI e sottoscritti dal sig. G.P., che erano risultati "scoperti".

La consegna di tali assegni era giustificata dalla necessità del pagamento di un cospicuo debito di giuoco accumulato dal signor G.P., in un lasso di tempo molto breve, presso la Tabaccheria Adriano di A.A., mediante continue ed ingentissime giocate al lotto, come risulta dal verbale di ricezione della querela orale sporta nei confronti del signor G.P. dal signor A.A., in data 3.10.2007, presso la stazione dei Carabinieri di Fiano Torinese (TO).

Il signor G.M., a seguito del rigetto dell'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Torino - sez. distaccata di Ciriè, con sentenza n. 24 del 6.4.2011 (sentenza non ancora passata in giudicato), aveva dovuto corrispondere al signor A.A. la somma di € 55.026.21.

In vista dell'esercizio da parte sua di azioni risarcitorie e/o restitutorie nei confronti del sig. G.P. e del signor A.A., il signor G.M., in data 7.12.2011 aveva presentato all'AAMS, Ufficio Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché, per quanto di rispettiva competenza, a Lottomatica s.p.a., concessionaria della predetta A.A.M.S., richiesta di accesso ai seguenti documenti:

1) documentazione contenente l'indicazione da parte dell'AAMS e/o da parte della società Lottomatica s.p.a., a partire dall'anno 2007, di direttive e di regole di condotta, rivolte ai titolari delle ricevitorie del giuoco del Lotto, relative al comportamento da adottare nei confronti dei giocatori al fine di incentivare il giuoco "consapevole" e "responsabile";

2) contratto di disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria di lotto relativo alla ricevitoria n. sita presso la sede della ditta individuale del signor A.A. in Robassomero (TO), stipulato tra l'AAMS ed il signor A.A., e/o altro contratto o convenzione comunque recante la disciplina di tale rapporto;

3) documentazione relativa alle giocate effettuate presso la ricevitoria del lotto n., sita presso la sede della ditta individuale del signor A.A., nel mese di settembre 2007, dalla quale fosse desumibile l'importo delle giocate effettuate dal signor G.P..

L'AAMS- Ufficio regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, con provvedimento del 3.1.2012, rigettava l'istanza di accesso sul rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'accedente, in quanto soggetto terzo rispetto all'atto disciplinante il rapporto di concessione, ed in considerazione del fatto che i contenuti di tale atto non avrebbero alcun rapporto strumentale con l'esigenza di tutela degli interessi rappresentati nell'istanza. Nessuna risposta all'istanza di accesso in questione veniva inviata da Lottomatica s.p.a.

In data 17.12.012, il signor G.M., in proprio e quale legale rappresentante della società NEW LIFE 50 SCI, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ritenuta l'illegittimità

del diniego opposto con la determinazione del 3.1.2012 dell'AAMS, nonché del diniego tacito opposto dalla Lottomatica s.p.a. all'istanza di accesso pervenuta presso la predetta società in data 7.12.2011, assumesse le conseguenti determinazioni e, per l'effetto, consentisse al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

In data 21.2.2012, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che il ricorrente- che assume di essere stato ingiustamente leso per effetto tanto della condotta del signor A.A., che avrebbe consentito al signor G.P. di effettuare giocate esorbitanti in un breve lasso di tempo presso la ricevitoria del lotto gestita dal signor A.A., oltre che in conseguenza dell'operato del signor G.P. vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, la cui acquisizione, tenuto conto della prospettazione del ricorrente, appare necessaria a supportare l'assunto di una *mala gestio* del signor A.A., alla stregua delle direttive e delle regole di comportamento asseritamente contenute nella predetta documentazione.

Tale considerazione è sufficiente a giustificare l'accesso alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, a norma del quale deve esser comunque garantito ai richiedenti l'accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni indicate in epigrafe a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Arezzo

Fatto

Il signor, Ispettore Capo della Polizia di Stato, con nota del 26 settembre 2011 inviata al Questore di Arezzo, riferiva di essere stato convocato il 5.7.2011 dal proprio Dirigente, dottoressa, la quale informava l'odierno ricorrente che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, aveva richiesto informazioni su fatti e circostanze correlate ad alcune dichiarazioni rilasciate dal signor nel corso di un'intervista. Nella stessa nota il signor chiedeva di poter accedere ad eventuali atti relativi alla predetta richiesta della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ed all'eventuale risposta inviata a tale Direzione Centrale dalla Questura di Arezzo.

L'Amministrazione, con nota del 27 settembre 2011, comunicava all'odierno ricorrente l'impossibilità di accogliere la sua istanza di accesso contenuta nella nota del 26.9.2011, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90.

Il signor, con nota del 18 ottobre 2011, precisava che la sua istanza di accesso del 27.9.2011 era preordinata, non già all'esercizio di un inammissibile controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, ma a salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante dell'accedente, quello di verificare la presenza, nei documenti richiesti, di elementi utili e/o necessari per l'attivazione di ogni iniziativa atta alla tutela dei propri interessi, ovvero per far valere pretese fondate sul rapporto intercorrente con l'Amministrazione.

L'Amministrazione, con nota del 26 ottobre 2011, ribadiva la propria determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione, richiamando il combinato disposto dell'art. 25, comma 2, e dell'art. 22, comma 1 della legge n. 241/90.

Il signor, con nota del 10.11.2011, reiterava la propria istanza di accesso.

L'Amministrazione, con nota del 19 novembre 2011, ribadiva la propria determinazione già comunicata con la nota del 26 ottobre 2011.

Con nota del 29.11.2011, sottoscritta congiuntamente dal signor e del suo legale, avvocato, si denunciava la genericità della motivazione posta a fondamento della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso comunicata con le note del 26 ottobre e del 19 novembre 2011, ribadendo la richiesta di accedere alla richiesta di informazioni da parte della Direzione centrale anticrimine in merito a fatti e circostanze correlati ad alcune dichiarazioni rilasciate dall'accedente nel corso di un'intervista, e ad ogni documento relativo a tale richiesta.

L'Amministrazione, con nota del 16.12.2011, giustificava il rigetto dell'istanza di accesso in questione sulla base della ritenuta insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'accesso ai documenti richiesti.

Il signor con ricorso datato 13.2.2012, sottoscritto congiuntamente all'avvocato, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutata la legittimità dell'istanza di accesso del signor assumesse le conseguenti determinazioni.

Al fine di sostenere l'assunto della tempestività del ricorso, il ricorrente assumeva di aver avuto piena conoscenza della determinazione impugnata (nota del 16.12.2011) solo pochi giorni prima della data del ricorso, quando era stato possibile per il legale comunicare, per il tramite della moglie del ricorrente (ancora convalescente da un'ischemia cerebrale per la quale era stato ricoverato in un ospedale aretino nel periodo compreso tra il 12.12.2011 ed il 15.12.2011, come attestato dalla lettera di dimissione allegata al ricorso) a quest'ultimo il rigetto della sua istanza di accesso.

Nel ricorso venivano ampiamente illustrate le ragioni già addotte dal ricorrente per dimostrare la sussistenza del suo diritto di accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Quanto alla tempestività del ricorso, essa può esser ritenuta, apparendo verosimile che il legale del ricorrente, l'unico destinatario della nota del 15.12.2011, abbia posticipato la comunicazione della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in essa contenuta al ricorrente fino a qualche giorno prima della sottoscrizione del ricorso, in considerazione della grave patologia dalla quale il signor era affetto, adeguatamente documentata in atti.

Né si può ritenere che, stante il contenuto della nota del 15.12.2011, meramente confermativo di quello delle precedenti determinazioni di rigetto menzionate nel ricorso, esso dovrebbe esser ritenuto inammissibile.

E' indubbio, infatti, che l'Amministrazione, nella nota del 15.12.2011 ha, per la prima volta, chiaramente formulato le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso del ricorrente, la motivazione delle precedenti determinazioni di rigetto esaurendosi nel mero richiamo a disposizioni legislative.

La fondatezza del ricorso può essere agevolmente argomentata sulla base del mero rilievo che i documenti richiesti concernono direttamente e personalmente il ricorrente, sicché è innegabile la sussistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedervi, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

Fatto

L'azienda S.p.A. con istanza del 29 novembre 2011 ha chiesto di accedere alla delibera con la quale l'Istituto resistente ha provveduto alla determinazione per l'anno 2011 della quota di contributo a carico degli industriali, nonché a tutti gli atti presupposti e consequenziali relativi alle modalità di determinazione dell'aliquota indicata nell'avviso di pagamento contro il quale, peraltro, la società esponente ha presentato ricorso in opposizione.

Con provvedimento del 16 gennaio veniva concesso l'accesso alla delibera n. 5 del 2011 e contestualmente si rilasciava copia del decreto datato 3 ottobre 2011 del Ministero per le politiche ambientali e forestali. Avverso tale determinazione, ritenuta di parziale diniego dalla società odierna ricorrente con riguardo agli atti presupposti e consequenziali, la stessa società ha presentato ricorso chiedendone l'accoglimento.

In data 16 febbraio 2012 l'amministrazione ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, sostenendo che la delibera con la quale si è provveduto all'avviso di accertamento costituisce il frutto di attività vincolata e dunque, di fatto, asserendo l'inesistenza della documentazione presupposta non rilasciata alla ricorrente e in relazione alla quale è stato presentato ricorso alla scrivente Commissione. Con la stessa memoria, inoltre, parte resistente rilascia ulteriore documentazione e precisamente copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo intervenuta successivamente alla richiesta di accesso in data 14 dicembre 2011.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla società ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è stato formulato con riguardo agli atti presupposti e consequenziali alla delibera contenente l'avviso di accertamento e la determinazione dei contributi a carico della società ricorrente.

Tuttavia, sia dal provvedimento impugnato che, soprattutto, dalla successiva memoria, non si rinvergono elementi tali da inferire l'esistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella rilasciata alla società ricorrente, anche in occasione dell'inoltro della memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. Sul punto, tuttavia, si osserva come la delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto resistente datata 14 dicembre 2011 non risulta inviata alla società ricorrente ma solo alla scrivente Commissione e che pertanto la medesima delibera sarà trasmessa alla società ricorrente unitamente alla presente decisione.

Infine, come ha chiarito parte resistente con la memoria di cui alle premesse in fatto, la delibera in questione costituisce il frutto dell'applicazione di parametri oggettivi e predeterminati direttamente da fonti normative; pertanto non esistendo altra documentazione oltre quella inviata dall'amministrazione resistente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. Si trasmette unitamente alla decisione copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INRAN n. 17 del 14 dicembre 2011.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – A.G.E.A.

Fatto

....., ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere, relativamente alla domanda vendemmia verde n. 95390028454 copia del verbale di chiusura campagna 2009 – 2010 e le foto comprovanti l'inaccessibilità ai luoghi dichiarata dal sig., relativamente alla domanda di vendemmia verde n. 05390032653, copia delle foto effettuate dal sig. il 28 giugno 2011 comprovanti che il 30% della superficie non era stata vendemmiata e copia del verbale di chiusura del sopralluogo congiunto effettuato il 27 luglio 2011. Dai documenti allegati al presente gravame si evince che il ricorrente ha presentato due domande, per le annualità 2009/2010 e 2010/2011 di aiuto comunitario denominato campagna verde. Il diritto all'ottenimento del contributo è subordinato al taglio, con una tolleranza del 2%, dei grappoli prima del periodo di maturazione. Entrambe le domande sono state bocciate dall'Agenzia resistente; la prima perché, secondo l'ispettore controllante, sig., i luoghi erano inaccessibili, la seconda perché, sempre secondo l'ispettore i grappoli risultavano presenti nella misura del 30%. Secondo quanto affermato nei documenti allegati al gravame, il ricorrente ha contestato all'ispettore la veridicità delle proprie affermazioni ed il sig. avrebbe invitato il ricorrente a presentare una falsa autodichiarazione alla quale sarebbe stato subordinato l'accoglimento della domanda stessa.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. L'amministrazione resistente, con memoria del 15 febbraio, dopo avere ripercorso la presente vicenda ha contestato l'irritualità dell'istanza di accesso pervenuta all'Agea tramite mail in assenza di posta certificata.

Diritto

In ordine alla presunta irritualità dell'istanza di accesso, si rileva sulla base dei documenti allegati al presente gravame, che la medesima è stata presentata informalmente tramite raccomandata *on line*, accompagnata da un documento comprovante l'identità del richiedente; la medesima, dunque, presentando i requisiti previsti dall'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, è da considerare regolarmente presentata.

Il ricorrente, poi, avendo presentato una domanda volta all'ottenimento di contributi comunitari, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti senza che sia necessaria la dimostrazione del proprio interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di

Fatto

Il professore ricorrente, attualmente in servizio presso l'Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici ed alberghieri "....." di Udine, ha presentato al competente Ufficio scolastico Provinciale di Udine la domanda di assegnazione provvisoria annuale (per l'avvicinamento ai due figli di minore età), per l'a.s. 2011/2012, alle sedi degli istituti di istruzione associati all'ISIS di, per la classe di concorso A017 e A019. Tale richiesta non è stata accolta per mancanza di disponibilità ed il ricorrente è stato assegnato, per il secondo anno consecutivo, a Udine, a distanza di 42 Km dal suo domicilio di, Pertanto, il ricorrente, al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, ha chiesto all'istituto resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. corrispondenza intrattenuta dall'ISIS con l'Ufficio scolastico provinciale di Udine con riferimento alle ore disponibili, presso l'Istituto, nelle classi di concorso A017 e A019, per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti a tempo indeterminato, effettuate il 25 ed il 28 del mese di agosto dall'USP per l'anno scolastico 2011/2012;
2. organico di diritto ed organico di fatto per l'a.s. 2011/2012 degli Istituti tecnici e professionali associati all'ISIS di
3. quadro orario delle lezioni dell'a.s. 2011/2012 presso gli Istituti di cui al punto n. 2;
4. provvedimenti di assegnazione delle cattedre per l'a.s. 2011/2012 ai docenti interessati alle classi di concorso A017 e A019 negli istituti di cui al punto n. 2.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 15 settembre, ha concesso la visione all'organico di diritto di tutte le sedi scolastiche associate all'ISIS, peraltro, pubblicato nell'albo; con riferimento agli altri documenti, l'amministrazione resistente comunica che la titolarità della procedura di assegnazione provvisoria è di competenza dell'Ufficio VIII di Udine (ex USP).

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 24 ottobre, premesso che il professore ricorrente, nell'a.s. 2010/2011 non era un docente né titolare né in servizio presso l'Istituto, ha comunicato con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 di non avere inviato alcuna comunicazione specifica sulle ore disponibili, in quanto non richiesta dall'USP. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l'Istituto resistente che l'organico di diritto è predisposto, autorizzato ed emesso dall'Ufficio VIII (ex USP); infatti, l'organico di diritto è emanato dall'Ufficio VIII di Udine (ex USP), il quale è competente a trattare, anche, a livello provinciale la procedura relativa alle assegnazioni provvisorio e/o alle utilizzazioni dalla fase istruttoria a quella conclusiva del procedimento. Con riferimento all'organico di fatto, per l'a.s. 2011/2012 non sono intervenuti adeguamenti all'organico di diritto che abbiano determinato un organico di fatto; pertanto, non esiste alcun documento.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione resistente afferma che, alla data del 2 settembre, il quadro delle lezioni per l'a.s. 2011/2012 delle sezioni associate all'Istituto non era stato ancora formato, atteso che il calendario scolastico regionale ha fissato al 12 settembre l'inizio delle lezioni. In ogni caso, l'Istituto resistente ritiene che il ricorrente non sia titolare di un interesse ad accedere a tali documenti. Infine, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'Istituto osserva che non è prevista una procedura per l'assegnazione delle cattedre, ma l'assegnazione dei docenti alle classi per gli insegnamenti disciplinari di competenza. Tale atto,

afferma, ancora, l'amministrazione resistente, riguarda, esclusivamente, i docenti destinatari e il dirigente scolastico assegna alle classi i docenti che gli sono stati assegnati dal MIUR, non avendo alcuna discrezionalità in ordine ai nominativi.

La Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2011, aveva deciso il ricorso inammissibile relativamente al punto n. 1, fondato per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, con riferimento, infine, ai documenti di cui al punto n. 4, questa Commissione invitava parte resistente a volere notificare loro il ricorso in qualità di controinteressati.

Il ricorrente, con memoria del 6 febbraio, vista l'inerzia dell'amministrazione resistente ha invitato questa Commissione a volere decidere nel merito il presente gravame. Si rammenta, infine, che la struttura di supporto alla Commissione ha sollecitato parte resistente a volere adempiere l'incombente istruttorio.

Diritto

Questa Commissione, a seguito della memoria di parte ricorrente del 6 febbraio procede ad un riesame della precedente decisione dell'8 novembre, sostenendo che la procedura di assegnazione dei docenti alle cattedre sia assimilabile ad una procedura concorsuale in ordine alla quale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, non sussistono controinteressati in senso tecnico. Infatti, questi ultimi, avendo preso parte alla procedura stessa, hanno evidentemente dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione alla medesima, ragion per cui non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto fondato, lo accoglie e invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. filiale di La Spezia

Fatto

Il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere al documento protocollo n. 747 del 23 agosto 2011 con il quale Poste Italiane di La Spezia ha comunicato la chiusura della successione dei buoni fruttiferi da al ricorrente. Afferma il ricorrente nell'istanza di accesso del 28 dicembre 2011 che il chiesto documento è necessario per avere riconosciuta, in via giurisdizionale, la proprietà esclusiva dei buoni fruttiferi ed evitare, in futuro, ulteriori pretese da parte dell'amministrazione ricorrente. Lamenta, infatti, il ricorrente che Poste Italiane ha adottato dei comportamenti pretestuosamente dilazionatori prima di adottare il provvedimento, mai notificato, di successione dei buoni fruttiferi.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, in qualità di unico erede dei buoni fruttiferi, è senz'altro titolare di un interesse qualificato ad accedere al provvedimento di successione dei buoni in questione dalla madre sig.ra al figlio attuale ricorrente. Tale documento è necessario, oltre che per vantare la proprietà esclusiva sui buoni, per potere esercitare tutti i diritti connessi alla proprietà medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. filiale di La Spezia

Fatto

Il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente, il 10 gennaio 2012, di potere accedere al provvedimento in merito alla successione dei buoni fruttiferi da al ricorrente. Ciò al fine di far valere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto,..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente con memoria del 20 febbraio, ha comunicato di avere autorizzato il rimborso della pratica di successione il 23 agosto 2011, con l'indicazione del ricorrente quale unico erede dei buoni in esame, che il non ha richiesto la riscossione delle somme ed, infine, che il Testo Unico in materia bancaria e creditizia definisce il termine di novanta giorni, congruo per il rilascio della documentazione patrimoniale riguardante il de cuius.

Diritto

Il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, all'art. 119, stabilisce che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

La scrivente Commissione ritiene che la disposizione citata sia stata impropriamente richiamata dall'amministrazione resistente; infatti, l'art. 119 richiamato si riferisce ad operazioni attinenti la materia creditizia e bancaria e non il provvedimento con il quale Poste s.p.a. riconosce la successione in capo ad un erede dei buoni fruttiferi; tale attività riveste carattere pubblicistico, secondo il costante orientamento della giurisprudenza ed è, dunque, assoggetta al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

Il Sig. ha presentato in data 10 settembre 2009 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Milano. In occasione della presentazione della stessa, non gli è stato comunicato l'avvio del procedimento e neanche il numero di protocollo della propria pratica.

In data 27 ottobre 2011 ha inviato alla Prefettura di Milano una lettera di diffida ad adempiere ed in data 13 dicembre 2011 una richiesta di accesso agli atti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Prefettura ha ricevuto dette comunicazioni rispettivamente in data 31 ottobre 2011 e 19 dicembre 2011.

Pertanto, in data 30 gennaio 2012, il Sig. formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il suddetto procedimento.

Chiedeva alla Commissione di esprimersi sul silenzio-rigetto della Prefettura di Milano relativa alla richiesta di accesso agli atti finalizzata alla determinazione dello stato di avanzamento della pratica, dei motivi del ritardo, nonché dei nomi dei funzionari responsabili e del responsabile del procedimento.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.